

In riferimento all'istanza di [REDACTED], residente a [REDACTED], inoltrata presso questa Curia 11 novembre 2019, dal Parroco di San Michele in Celle Ligure con la quale si chiede di non essere più considerato membro della Chiesa Cattolica.

PREMESSO CHE

- Per la Chiesa Cattolica il Sacramento del Battesimo conferisce uno *status* personale indelebile;
- La relativa annotazione negli appositi registri documenta un fatto storico, che come tale non può essere cancellato;
- La Chiesa Cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;

CONSIDERATO CHE

le premesse sinteticamente richiamate hanno trovato conferma anche in pronunce del garante per la protezione dei dati personali, nelle quali è chiaramente riaffermato il diritto della Chiesa Cattolica alla tenuta dei registri dei battezzati, in piena ottemperanza della legge n. 675/1996;

VISTO

l'art. 2 § 7 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30 ottobre 1999 recante "Disposizioni per tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza";

SI AUTORIZZA

il parroco della parrocchia di **San Michele in Celle Ligure** ad apporre a margine dell'atto di Battesimo di [REDACTED], effettuato in data **18 febbraio** [REDACTED], ai sensi e per gli effetti della vigente normativa canonica, la seguente annotazione:

"In forza del decreto dell'Ordinario diocesano, in data 11 novembre 2019, si annota che [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], ha manifestato la volontà di non far più parte della Chiesa Cattolica".

Si fa presente che l'annotazione di cui sopra comporta per l'interessato le seguenti conseguenze di ordine canonico:

- Esclusione dall'incarico di padrino/di madrina di Battesimo e Confermazione (cfr. cann. 874, § 1 e 893§ 1);
- Necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per ammissione al matrimonio canonico (cfr. can. 1071§ 1, 5°);
- Privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimenti (cfr. can. 1184, §1, 1°);
- Esclusione dai sacramenti (cfr. cann. 1331, §1, 2° e 915);

Savona, 11 novembre 2019



L'ORDINARIO DIOCESANO

[REDACTED]

✕ IL CANCELLIERE

[REDACTED]